



Tribunale di Catania  
Sezione V Civile

Il Giudice Elena Anna Codecasa, letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva osserva quanto segue. Preliminamente deve dichiararsi la contumacia di Enel Distribuzione S.p.A., non costituitasi benchè regolarmente citata.

Parte ricorrente ha agito ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere dal Giudice un ordine a Enel Servizio Elettrico e Enel S.p.A. di desistere dal minacciato distacco della fornitura; ha premesso di avere ricevuto dall'Ente Venditore la richiesta di pagamento dei consumi calcolati in esito alla verifica del [REDACTED] di avere ricevuto con altra missiva (doc. 4) la promessa di sospendere il recupero del credito a seguito di una verifica e di riesame della ricostruzione dei consumi da parte dell'Ente Distributore; di avere, però, nonostante ciò, ricevuto in data 2 [REDACTED] sollecito di pagamento ed in data 1 [REDACTED] diffida di pagamento.

Parte resistente ha eccepito la insussistenza dei presupposti di emissione del chiesto provvedimento per avere operato, in esito ai reclami della ricorrente, una rivisitazione ed annullamento della precedente ricostruzione dei consumi, comunicando alla cliente in data [REDACTED]

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' followed by a horizontal stroke.



una nuova lettera di ricostruzione.

Alla udienza del [REDACTED] parte ricorrente ha dichiarato che” Enel Servizio Elettrico ha desistito dalle originarie pretese di euro 3.000,00, richiedendo da ultimo la somma di euro 270,00 circa”, somma che è stata volontariamente pagata dalla ricorrente.

Tra le parti è, quindi, indubbiamente cessata la materia del contendere come dalle stesse dichiarato all’udienza.

Avendo, però, entrambe insistito per la condanna alle spese, compete a questo Giudice una valutazione di fondatezza della pretesa della ricorrente, allo scopo di dichiarare la soccombenza virtuale.

A tal fine, prima di tutto deve dichiararsi la ammissibilità del ricorso proposto, sotto il profilo della strumentalità: sul presupposto della prospettata azione di merito “di accertamento negativo dell’altrui pretesa (inadempimento al contratto di fornitura e risoluzione dello stesso) e di risarcimento del danno”, la ricorrente ha chiesto al Giudice sostanzialmente di ordinare ad Enel la manutenzione del contratto stesso.

In merito alla proposta azione, certamente sussiste il fumus della fondatezza della pretesa della ricorrente, la quale ha dedotto l’insussistenza del proprio inadempimento e la fallacia della ricostruzione dei consumi operata da Enel Distribuzione; effettivamente dalle bollette



prodotte ed emesse dopo la sostituzione del vecchio contatore – che al momento della verifica registrava correttamente energia e potenza – emerge un consumo pressochè coerente con i consumi registrati prima della sostituzione del contatore, a fronte di una ricostruzione presuntiva operata su base quasi doppia; tale ricostruzione era fondata su presupposti sconosciuti ed errati tanto che lo stesso Ente Distributore ha provveduto a rivedere i propri conteggi e ad annullare quelli precedenti. Inoltre, benchè Enel abbia sostenuto l'insussistenza del periculum per avere provveduto in data [REDACTED] a comunicare di avere annullato i precedenti conteggi, deve evidenziarsi che l'annullamento è successivo al deposito del ricorso cautelare, che la comunicazione non è stata effettivamente conosciuta dall'utente essendosi la notifica perfezionata con la compiuta giacenza (senza che, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede la comunicazione fosse inviata anche al legale della ricorrente con il quale già c'erano state comunicazioni in virtù del reclamo) e che il ricorso all'Autorità Giudiziaria è stato determinato dal ricevimento di notifica di diffida ad adempiere nonostante l'Ente Venditore avesse ricevuto dall'Ente Distributore la comunicazione che si stava provvedendo ad una rideterminazione dei consumi. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si li-



quidano come in dispositivo.

P. t. m.

Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.

Condanna Enel Servizio Elettrico S.p.A. a rifondere la ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro

[REDACTED]

[REDACTED]

Catania, li [REDACTED]

Il Giudice  
Elena Anna Codecasa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 06.11.2011  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Clelia Pappalardo